

REPUBBLICA ITALIANA

CITTÀ DI ROVATO

(Provincia di Brescia)

Rep. n. 1747

CONTRATTO D'APPALTO A CORPO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA  
SCUOLA PRIMARIA DI LODETTO NEL COMUNE DI ROVATO.

C.U.P. J19J21012810001 - C.I.G. 8878278AC5.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di ottobre, presso la sede  
dell'Amministrazione del Comune di Rovato, in via Lamarmora n. 7 – 25038  
Rovato (BS), avanti a me, dott. Domenico Siciliano - Segretario Generale, a  
quest'atto autorizzato in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 32,  
comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero dell'art. 97, comma 4, lett. c), del  
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 627, TUEL, si sono personalmente  
presentati e costituiti i signori:

DA UNA PARTE

- ing. Giuseppe Tripani, nato a Genzano di Lucania (PZ) il 05.06.1967, codice  
fiscale TRPGPP67H05D971L, domiciliato presso la sede dell'Amministrazione  
del Comune di Rovato, che interviene nel presente atto in nome, per conto e  
nell'interesse della stessa (codice fiscale 00450610175 e partita IVA  
00563420983), in qualità di Responsabile del Settore Ambiente e Decoro  
Urbano, ai sensi del decreto sindacale n. 6 del 16.12.2020, di seguito  
denominato "Amministrazione";

DA UNA PARTE

- Fabrizio Fachin, nato ad Aosta (AO) il 16.03.1962, codice fiscale

FCHFRZ62C16A326C,

quale dichiara di agire in nome e per conto dell'operatore economico F.lli Paonessa Srl, in qualità di Rappresentante Legale e Amministratore Unico, con sede a 10134 Torino (TO) corso Unione Sovietica n. 115, codice fiscale e partita IVA 10537920018, domicilio in via Piemonte n. 1 – 10015 Ivrea (TO), pec [paonessa.srl@pec.it](mailto:paonessa.srl@pec.it) quale risulta dalla visura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino del 10.09.2021, di seguito denominato "Operatore economico".

I componenti della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, con questo atto ricevuto in modalità informatica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, convengono quanto segue:

#### PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 05.07.2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto dall'ing. Giuseppe Tripani, relativo ai lavori di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico della Scuola Primaria di Lodetto di Rovato;

- con determinazione n. 559 del 29.07.2021 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo, redatto dall'ing. Giuseppe Tripani, relativo ai lavori di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico della scuola primaria di Lodetto, dell'importo complessivo di € 180.000,00 di cui € 144.940,34 per opere ed oneri relativi alla sicurezza ed € 35.059,66 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;

- con determinazione a contrarre n. 606 del 27.08.2021 è stata avviata la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, di conversione, con modificazioni, del D.L.

16 luglio 2020 n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, con l’applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, dei lavori di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico della scuola primaria di Lodetto, per un importo dei lavori a base di gara di € 143.440,34, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 1.500,00, ed I.V.A. al 22% di € 31.886,87, per un importo complessivo pari a € 176.827,21;

- con determinazione n. 634 del 09.09.2021 sono stati aggiudicati i lavori di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico della scuola primaria di Lodetto all’operatore economico F.Ili Paonessa Srl. con sede in corso Unione Sovietica n. 115 – 10134 Torino (TO), codice fiscale e partita IVA 10537920018, per un importo imponibile contrattuale di €.139.919,93 (euro centotrentanovemilanovecentodiciannove, 93) oltre IVA 22%, così risultante: importo lavori al netto di ribasso del 3,50% (tre, cinquanta per cento) pari ad €.138.419,93 (euro centotrentottomilaquattrocentodiciannove, 93) e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.500,00 (millecinquecento, 00);

- l’Operatore economico è risultato in possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e speciali previsti dalla procedura di gara;

- la stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 32, comma 10, lett. b) e comma 14, del Codice dei contratti pubblici.

Tutto ciò premesso, le Parti, riconosciuta, accettata e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche per i documenti e/o parti non allegati, dispensando l’Ufficiale rogante dalla relativa lettura,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

1. L'ing. Giuseppe Tripani, nella sua qualità di Responsabile del Settore Ambiente e Decoro Urbano del Comune, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce e di seguito denominato "Comune", concede ed affida all'operatore economico F.lli Paonessa Srl, di seguito denominato indistintamente "Ditta appaltatrice od Operatore economico", che a mezzo del Legale rappresentante accetta, dichiarando di darvi piena ed esatta esecuzione, l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico della scuola primaria di Lodetto, nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione al prezzo complessivo di €.139.919,93 (euro centotrentanovemilanovecentodiciannove, 93) al netto dell'IVA, così suddiviso per opere a corpo, al netto di ribasso del 3,50% (tre, cinquanta per cento) sull'importo dei lavori a base di gara €.138.419,93 (euro centotrentottomilaquattrocentodiciannove, 93), ed €.1.500,00 (euro millecinquecento,00) per e oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso.

2. L'anticipazione è pari ad €.27.983,98 (euro ventisettemilanovecento ottantatré, 98) pari al 20% (venti per cento) del valore del contratto da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori.

3. L'importo della garanzia depositata per l'anticipazione viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione stessa da parte dell'Amministrazione.

4. L'Operatore economico decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

5. La ditta appaltatrice ha diritto ai pagamenti in acconto ogni volta il suo credito liquido, al netto di eventuali trattenute di legge, raggiunga un importo non inferiore ad 50% (cinquanta per cento) dell'importo contrattuale, sicché il Direttore dei Lavori dovrà presentare al Responsabile unico del procedimento lo stato di avanzamento dei lavori, con l'indicazione dei lavori eseguiti e degli importi da liquidare a cura della Tesoriera comunale presso la banca Credito Valtellinese – filiale di via Galdina n. 1 – 25038 ROVATO -BS-, mediante accredito sul c.c. bancario dedicato ai seguenti codici IBAN: IT3900306909209100000136121 acceso presso Intesa San Paolo Spa Torino 16, sul quale è autorizzata ad operare il signor Fabrizio Fachin (codice fiscale FCHFRZ62C16A326C) intestato alla Ditta appaltatrice.

6. La Ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

7. La Ditta appaltatrice si impegna, senza riserve, a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di Torino (TO) della notizia sull'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

8. L'importo netto di appalto viene dichiarato soggetto alla liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori, e il Responsabile unico del procedimento prima

dell'autorizzazione alla liquidazione dovrà accertare la presenza di tutta la documentazione di rito entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della relazione finale dei lavori.

9. In modo specifico, le Parti contraenti, avendo stipulato a corpo sono consapevoli che il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, resta pertanto fisso ed invariabile per l'esecuzione dei lavori senza che possa essere invocata da alcuna delle Parti contraenti modificazione al prezzo successiva alla verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

10. La cessione dei crediti, stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, vantata nei confronti del Comune a titolo di corrispettivo di appalto deve essere notificata al Comune, in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP. Il Comune, allo scopo, dichiara espressamente e autorizza in via anticipata la cessione di tutti o parte dei crediti che devono venire a maturazione qualora la Ditta appaltatrice ne faccia richiesta, rinunciando ad ogni opposizione, salvo l'inidoneità del cessionario.

11. L'Operatore economico si obbliga ad eseguire i lavori in oggetto sotto l'osservanza delle condizioni tutte contenute nella lettera d'invito, nel Capitolato Speciale d'Appalto (allegato) che la Ditta appaltatrice conosce e accetta, facenti parte del progetto.

12. In particolare: il tempo utile per l'esecuzione di tutti i lavori è stabilito in 90 (novanta) giorni naturali consecutivi continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori consegnati in via d'urgenza il 13.09.2021 con protocollo n. 38970.

13. Per ogni giorno di ritardo verrà applicata a carico della Ditta appaltatrice una penale pecuniaria dello 1‰ (uno per mille) sull'importo complessivo dell'appalto di cui al precedente articolo 1.

14. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere varianti e/o modifiche in corso d'opera, sentito il progettista e il Direttore dei lavori, in relazione ai motivi e ai limiti individuati dall'articolo 106, del decreto legislativo n. 50/2016.

15. In ogni caso, ogni variante deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Responsabile unico del procedimento prima della sua esecuzione, dovrà essere sottoscritto un atto aggiuntivo o di sottomissione al presente contratto da rendere nella stessa forma.

16. Le Parti, per quanto attiene al programma di esecuzione dei lavori, agli oneri a carico dell'appaltatore, alla contabilizzazione dei lavori, alla liquidazione dei corrispettivi ed ai controlli, rinviano espressamente alle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.

17. La documentazione di cui all'art. 84, del Decreto Legislativo 06.09.2001, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13.08.2010, n. 136" e s.m.i., non è richiesta in quanto il valore complessivo del contratto è al di sotto di € 150.000,00, così come indicato dall'art. 83 comma 3 lettera e) del predetto D.Lgs..

18. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la Pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del Decreto Legislativo 08.06.2001, n. 231.

19. L'Operatore economico ha presentato, agli atti dell'Amministrazione prot. n. 43606 del 30.09.2021, garanzia fideiussoria definitiva, di cui all'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, n. 044210/DE emessa in formato digitale il 28.09.2021 da Credendo – Guarantees & Speciality Risks, via Vitruvio n. 38 – 20124 Milano (MI), per una somma complessiva garantita pari a €4.897,20 (euro quattromila ottocentonovantasette, 20) pari al 10,00% (dieci per cento) ridotto del 50% (cinquanta per cento) in quanto in possesso di certificazione ISO 9001:2015 in corso di validità e ridotto del 30%(trenta per cento) in quanto in possesso di certificazione ISO 14001:2015, dell'importo contrattuale a garanzia degli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Operatore economico rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Amministrazione.

L'Operatore economico ha altresì presentato, agli atti dall'Amministrazione prot. n. 43650 del 30.09.2021, copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione n. 1811587 del 30.09.2021 rilasciata da Elba – Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Spa, Agenzia CAAR Genova (GE), per una somma garantita pari ad €. 170.702,31 euro cento (euro centosettantamilasettecentodieci, 31) per i rischi di esecuzione dei lavori da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori e che copra i danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o

parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

20. La garanzia in materia per il corretto adempimento, a prima domanda, riporta espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

21. Le garanzie cessano di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte del Responsabile del procedimento di esecuzione, previa verifica del pagamento di tutti gli oneri retributivi e contributivi del personale impiegato dell'Operatore economico ed eventuale subappaltatrice/tori.

22. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Operatore economico per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

23. La garanzia dev'essere integrata ogni volta che l'Amministrazione abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, nonché ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Operatore economico.

24. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in

danno dell'Operatore economico.

25. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

26. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

27. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Operatore economico risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

28. Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo definitivo emergessero difetti di esecuzione imputabili all'Operatore economico e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, l'Operatore economico stesso è tenuto ad eseguire entro i termini indicati dall'Amministrazione quanto prescritto dal Collaudatore. In caso di esito negativo del collaudo e ove non si attuino le dovute sistemazioni ed adeguamenti nei termini che saranno ordinati, il Responsabile unico del procedimento disporrà direttamente l'esecuzione delle opere di ripristino necessarie senza ulteriore avviso e con rivalsa della spesa sostenuta a valere direttamente sulle garanzie prestate, ai sensi di quanto stabilito con il presente contratto.

29. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo

della medesima rata di saldo maggiorato dell'IVA all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso di interesse legale applicato al periodo di due anni, con efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo ed estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo.

30. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

31. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il Responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Operatore economico.

32. È vietata la cessione del presente contratto, ai sensi del primo comma dell'art. 105 del codice, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma primo, lettera d); ne consegue che l'Aggiudicatario non potrà cedere a terzi, ad alcun titolo, il presente contratto né i diritti dallo stesso nascenti.

33. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e incamerare la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del Codice, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

34. È ammesso il subappalto secondo le disposizione dell'art. 105 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i..

35. La Ditta appaltatrice, compresi eventuali subappaltatori o cottimisti, è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

36. La Ditta appaltatrice, compresi eventuali subappaltatori o cottimisti, è obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, comprese le norme in materia di prevenzione infortuni, di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

37. L'Amministrazione ha diritto di recedere dal presente contratto, in qualunque tempo, previa formale comunicazione all'Operatore economico con un preavviso di almeno 20 giorni, ai sensi dall'articolo 109 del decreto legislativo n. 50/2016.

38. L'Amministrazione ha facoltà di risoluzione del contratto nei casi indicati dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 50/2016. In ogni caso sono motivi di risoluzione del contratto:

a) il mancato rispetto dell'obbligo di pagamento ai propri dipendenti di retribuzioni e/o oneri previdenziali e/o assicurativi e/o assistenziali previste dai C.C.N.L. vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori, anche dopo la scadenza e fino alla loro rinegoziazione;

b) il grave inadempimento e/o ritardo e/o irregolarità nell'esecuzione del presente contratto nei casi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto;

c) il mancato rispetto del piano di sicurezza e coordinamento, con l'avvertenza che per tale ultima violazione si dovrà precedere alla formale costituzione in mora con lettera raccomandata a.r. o pec prima di dare corso alla risoluzione.

39. Resta inteso che se l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Operatore economico rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei lavori o il Responsabile unico del procedimento assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali

l'Operatore economico deve eseguire le prestazioni; scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Operatore economico, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. È, comunque, motivo di risoluzione espressa: il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto, ovvero l'accertamento che nei contratti dell'Operatore economico con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, non sia inserita una clausola sull'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero la mancata comunicazione dell'inadempimento del subappaltatore o subcontraente della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, della legge n. 136/2010.

Le Parti concordano che in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto l'Operatore economico, entro cinque giorni dalla comunicazione da parte del Responsabile unico del procedimento, dovrà provvedere a sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi di sua proprietà ed immettere nel possesso del cantiere l'Amministrazione. Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento del contratto e dell'esecuzione d'ufficio dei lavori non potrà essere invocata dall'Operatore economico per rifiutare e/o ritardare l'adempimento dell'obbligo a immettere l'Amministrazione nel possesso del cantiere nello stato in cui si trova, rispondendo di ogni ritardo e/o danno e/o spesa necessaria ad acquisire il possesso.

40. Le Parti concordano che il recesso per l'Amministrazione è

immediatamente produttivo di effetti non essendo necessaria alcuna accettazione da parte dell'Operatore economico, salvo le condizioni e le modalità in materia di contraddittorio necessario nei casi di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

41. L'Operatore economico terrà sollevato ed indenne l'Amministrazione da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, riserve e pretese sia nei confronti delle ditte di subappalto che di cottimo, comprese ditte di noleggio o fornitura, che verso terzi, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento all'attuazione del presente contratto e, specificatamente alla esecuzione dei lavori ed utilizzate eventualmente dall'Operatore economico stesso.

42. Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna Parte dichiara di essere informata e acconsente all'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

43. È fatto, pertanto assoluto divieto di divulgare, in qualsiasi forma e/o mezzo e/o scopo, a terzi le informazioni personali acquisite se non in adempimento di obblighi di legge o a seguito di adempimento contrattuale con l'Amministrazione, ed è altresì fatto obbligo di effettuare ogni trattamento in

materia di riservatezza nel rispetto dei diritti dell'interessato e dei principi di stretta pertinenza.

44. Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti – comprese quelle inerenti le spese di bollo necessarie occorrenti per l'esecuzione e gestione dei lavori e del contratto – sono a totale carico dell'Operatore economico senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell'IVA verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed aggiunte.

45. Ai fini della tassa di registro, trattandosi di prestazione di servizi soggetta ad IVA, le Parti chiedono la registrazione del presente atto a tassa fissa, ai sensi dell'articolo 40, del D.P.R. n. 131/1986, e tutte le altre agevolazioni di legge.

46. Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto e all'elenco prezzi unitari, allegati al presente contratto, ai piani di sicurezza, nonché per rinvio agli elaborati grafici progettuali al cronoprogramma dei lavori, documentazione tutta agli atti dell'Amministrazione presso l'Ufficio Tecnico, che l'Operatore economico dichiara espressamente di conoscere, e che qui si intende come integralmente riportata, anche per le parti non materialmente allegate, dispensando l'Ufficiale rogante dalla lettura.

47. Le Parti espressamente dichiarano – avendone conoscenza certa – che lo schema del presente contratto costituisce documento allegato al progetto esecutivo, escludendo pertanto la presenza di clausole vessatorie.

48. L'Operatore economico ai fini della "trasparenza", con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.

165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

49. L'Operatore economico si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013, nonché di quello dell'Amministrazione che dichiara di conoscere e che risulta pubblicato nel sito dell'Amministrazione. L'Operatore economico è consapevole che la violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

50. Questo atto scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, sotto la mia sorveglianza e direzione, su sedici pagine intere e parte della diciassettesima, viene da me Ufficiale Rogante letto a video, mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono ritenendolo conforme alle loro volontà, opponendo le loro firme digitali, ai sensi dell'art. 52-bis della legge notarile, verificata nella loro regolarità, ai sensi dell'art. 10 del d.P.C.M. 30 marzo 2009, e che il contenuto negoziale non è in contrasto con l'Ordinamento giuridico.

Per F.Ili Paonessa Srl codice fiscale e partita IVA 10537920018 - Il Legale Rappresentante e Amministratore Unico Fachin Fabrizio.

Per il Comune di Rovato codice fiscale 00450610175 – Il Responsabile Settore Ambiente e Decoro Urbano Ing. Giuseppe Tripani.

L'ufficiale Rogante – Segretario Generale Dr. Domenico Siciliano.

Allegati:

- Capitolato Speciale d'Appalto,

- Elenco prezzi unitari.